

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 500

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al
comune di Praia a Mare

21/04/2024 - 05:03

Indice

1. DDL S. 500 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 500	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	10
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (ant.) del 05/04/2023	11
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 49 (ant.) del 07/06/2023	96
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/06/2023	98
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023	105
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023	150
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 21/11/2023	154
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 97 (pom.) del 21/11/2023	155
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (pom.) del 05/12/2023	158

1. DDL S. 500 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 500

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 500

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORSOMARSO** e **LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2023

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

Onorevoli Senatori. - Con la legge 8 aprile 1983, n. 113 (cosiddetta « legge Praia »), è stata autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Praia a Mare di un vasto compendio demaniale marittimo, su cui erano state realizzate costruzioni sia private che pubbliche, da trasferirsi preliminarmente al patrimonio dello Stato, con obbligo a carico del comune di vendere a trattativa privata i lotti di terreno compresi nel compendio ai singoli occupanti e concessionari che, alla data del 1° dicembre 1981, avessero realizzato opere stabili e durature, conformi allo strumento urbanistico. Il prezzo di vendita, ai sensi dell'articolo 2, doveva essere determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'intendenza di finanza.

Con decreto del Ministro della marina mercantile del 30 giugno 1987, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1987, detta area è stata trasferita dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dello Stato.

Con nota protocollo n. 31467/89 del 7 novembre 1989, la soppressa intendenza di finanza di Cosenza ha reso noto al comune di Praia a Mare il valore del compendio, determinato dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza in lire 32.848.600.000, ed ha invitato l'ente territoriale a stipulare il contratto di acquisto.

Il comune di Praia a Mare, in data 6 ottobre 1997, ha citato l'Amministrazione finanziaria dinanzi al tribunale di Catanzaro chiedendo la determinazione giudiziale del prezzo di vendita dell'area in oggetto (causa iscritta al n. 2431 R.G. dell'anno 1997) ed il tribunale ha determinato in euro 6.915.803 il prezzo dovuto dal comune di Praia a Mare per l'acquisto del compendio patrimoniale oggetto della legge Praia.

Avverso la succitata sentenza, il comune di Praia, ritenendo eccessivo il suddetto prezzo, ha proposto gravame presso la corte d'appello di Catanzaro; appello peraltro superato da una transazione intercorsa tra il comune di Praia a Mare e l'Agenzia del demanio in rappresentanza del Ministero delle finanze, per cui il prezzo dell'intero compendio è stato stabilito in euro 6.246.369.

Nel frattempo, però, con legge 28 febbraio 1985, n. 47, il legislatore ha stabilito la nullità degli atti aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti nel caso in cui manchino gli estremi delle autorizzazioni edilizie (licenze, concessioni, permessi di costruire).

Con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata richiesta - a pena di nullità - la cosiddetta « conformità catastale » negli atti aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati, e cioè l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Atteso che nel compendio demaniale di cui sopra sono stati compresi alcuni fabbricati abusivi e privi della conformità catastale, la legge Praia, proprio in virtù delle disposizioni di legge testé menzionate, è divenuta inattuabile.

Certamente, se il trasferimento fosse avvenuto a breve distanza di tempo dall'emanazione della cosiddetta legge Praia non si sarebbe presentato alcun problema ostativo alla validità dell'atto; ed in effetti prima della legge n. 47 del 1985 anche i fabbricati abusivi potevano essere liberamente commercializzati.

Per poter effettuare il trasferimento di questo compendio dallo Stato al comune di Praia, tuttavia, si doveva preliminarmente sdemanializzare l'area e trasferirla al patrimonio disponibile dello Stato, cosa avvenuta, come detto, solo il 30 giugno 1987 e cioè quando ormai era in vigore la legge n. 47 del 1985.

Comprendendo il compendio in oggetto, come sopra ricordato, anche fabbricati totalmente abusivi, qualsiasi atto di trasferimento sarebbe stato viziato da nullità.

In verità, un atto di trasferimento del compendio in favore del comune di Praia a Mare è stato stipulato (atto del notaio Leucio Gissona di Rende del 24 aprile 2016, rep. n. 321670/56540, registrato a Cosenza il giorno 11 maggio 2016 al n. 4952, serie 1T, e trascritto in Cosenza il giorno 11 maggio 2016 ai nn. 10996/8898, reso esecutivo giusta verbale per lo stesso notaio in data 27 aprile 2016, rep. n. 321681/56545, registrato a Cosenza il 28 aprile 2016 al n. 4411, serie 1T) ma, essendo carente delle dichiarazioni urbanistiche e delle dichiarazioni sulla conformità catastali dei fabbricati esistenti, ha dato luogo solo ad una serie di cause che di fatto hanno reso inattuata la legge Praia, specie per la riluttanza dei singoli occupanti dei suoli costituenti il compendio a stipulare un atto di trasferimento dal comune in loro favore, per il timore, abbastanza condivisibile, dell'inutilità dell'atto attesa la nullità dell'atto di provenienza.

D'altra parte, attendere la fine delle cause in corso significherebbe allontanare la risoluzione del problema del demanio di Praia a Mare di almeno una decina d'anni, con conseguente danno, non solo per la comunità interessata, ma anche per lo Stato che dovrebbe rinunciare a considerevoli flussi finanziari derivanti dalla circolazione degli immobili e con l'ulteriore grave conseguenza di ritrovarsi, alla fine della fase giurisdizionale, nell'attuale situazione di inapplicabilità della legge Praia.

Nella medesima legge si prevedeva, oltre all'obbligo del comune, una volta divenuto proprietario, di trasferire in favore dei privati i singoli lotti, come sopra detto, anche il divieto per gli acquirenti di poter alienare il suolo ed il corrispondente diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto (articolo 5), allo scopo evidente di evitare facili speculazioni.

Tale ultima disposizione appare ad oggi superata se non altro per il fatto che di anni dall'emanazione della legge Praia ne sono trascorsi quasi quaranta, ben il doppio del periodo previsto nella legge n. 113 del 1983.

Ma anche limitare la possibilità di trasferire i singoli lotti ai soli occupanti che alla data del 1° dicembre 1981 avessero realizzato sugli stessi opere stabili e durature, appare oggi troppo penalizzante, atteso che prima dell'emanazione della legge Praia vi è stato un notevole mutamento nella titolarità del possesso dei lotti medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113)

1. Alla legge 8 aprile 1983, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « nonché in deroga alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, »;

b) all'articolo 3, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui all'articolo 2, lettera a), ai singoli occupanti e concessionari, a condizione che le costruzioni realizzate sugli stessi risultino già effettuate, anche da precedenti occupanti e concessionari, alla data del 1° dicembre 1981 e sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico »;

c) l'articolo 5 è abrogato.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (ant.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) propone, tenuto conto del ciclo di audizioni svolte, di prorogare la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di domani, alle ore 12 di mercoledì 12 aprile.

La Commissione conviene.

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 148 emendamenti e 71 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

[La seduta sospesa alle ore 11,15 riprende alle ore 11,50.](#)

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 01.

Dopo un intervento del senatore [TURCO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) specifica che l'illustrazione degli emendamenti prevede un unico intervento dei presentatori su tutti gli emendamenti riferiti allo stesso articolo; tuttavia, per consentire una compiuta esposizione delle posizioni politiche di ciascun gruppo che ha avanzato proposte di modifica, tale fase procedurale potrà svolgersi con maggior ampiezza.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 01, riepilogando analiticamente il contenuto dell'articolo oggetto di modifica e facendo presente che la propria parte politica, pur dando atto alla maggioranza di aver accolto presso l'altro ramo del Parlamento modifiche migliorative, ritiene ancora possibile apportare ulteriori emendamenti per ampliare la portata delle deroghe al blocco della cessione dei crediti.

A suo parere, infatti, la scelta di porre la questione di fiducia alla Camera dei Deputati, ha impedito un ulteriore affinamento del testo, che sarebbe stato in grado, grazie anche alla appropriatezza e incisività degli emendamenti proposti dal Partito Democratico di completare l'esame di un provvedimento strategico per il settore delle costruzioni e per l'efficientamento del patrimonio immobiliare privato. Sul tale emendamento si apre un dibattito.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno specificare che personalmente condivide un intervento d'urgenza sul Superbonus per porre sotto controllo la dinamica di finanza pubblica e la perdita di gettito ingenerata anche dal meccanismo della cessione dei crediti di imposta. D'altro canto, lo strumento del 110 per cento ha creato una bolla di domanda che inevitabilmente si ripercuoterà negativamente alla fine del ciclo sul settore delle costruzioni. Ciò premesso, sottolinea gli errori d'intervento del Governo amplificati dalla scelta di limitare il dibattito alla Camera dei deputati con la posizione della questione di fiducia. Molti emendamenti del PD propongono un approccio meno drastico e cercano di affrontare la questione, tutt'ora irrisolta, dei crediti incagliati.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) dissente dalla ricostruzione del senatore Cottarelli, smentite tra l'altro, dalla riproposizione di emendamenti da parte del Partito Democratico che di per sé attestano il consenso di tale Gruppo politico in merito all'incentivo introdotto con il decreto-legge 34 del 2020. Gli emendamenti che il Movimento 5 Stelle propone anche in tale fase, originano invece dalla convinzione che non c'è stato alcun "buco di bilancio" causato dalla cessione dei crediti e lo stesso Governo ha dovuto fare marcia indietro rispetto alle misure drastiche di blocco totale della cessione e dello sconto in fattura.

Interviene incidentalmente il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), a giudizio del quale l'emendamento avrebbe bisogno di una quantificazione dei maggiori oneri e di un'adeguata copertura. Stante le novità introdotte con la riforma del Regolamento del Senato dell'anno scorso, le Commissioni di merito sono chiamate a compiere un ulteriore e più incisivo *screening* rispetto all'eventuale accoglimento di emendamenti, pur condivisibili nel merito, privi di adeguata copertura.

Dopo un intervento incidentale del senatore [CROATTI](#) (M5S), il presidente [GARAVAGLIA](#) ricorda che il vaglio della Commissione bilancio, programmazione economica è comunque previsto sui testi eventualmente approvati.

Intervengono a più riprese i senatori [TURCO](#) (M5S), [CROATTI](#) (M5S) e [LOSACCO](#) (PD-IDP) per illustrare analiticamente il contenuto e le motivazioni dei restanti emendamenti presentati in riferimento all'articolo 01.

Il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az) relatore e il sottosegretario FRENI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 01.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti è respinto l'emendamento 01.1.

Con separata votazione, la Commissione respinge poi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 01.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 1.1 che risponde alla logica di rendere più flessibile l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 1.

Intervenendo a più riprese, il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) illustra separatamente, tra gli altri, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, 1.13 e 1.27.

Intervenendo a più riprese il senatore [TURCO](#) (M5S) illustra separatamente gli emendamenti riferiti all'articolo 1, di cui è primo firmatario.

La finalità complessiva degli emendamenti proposti, verso i quali chiede al Governo e alla maggioranza un supplemento di istruttoria nella convinzione che esistono ancora margini di miglioramento del testo accolto dalla Camera dei deputati, è quella di ampliare l'operatività dei soggetti in grado di sbloccare la fruibilità dei crediti di imposta non ancora oggetto di cessione: in particolare la propria parte politica ritiene essenziale consentire l'acquisizione dei crediti da parte degli enti locali, ovvero di organismi della pubblica amministrazione anche con attenzione alla capacità fiscale dell'ente e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica (1.6).

Dopo un intervento incidentale del presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) su tale emendamento, il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che tutti i crediti oggetto di cessione siano per definizione titoli relativi

a lavori precedentemente asseverati e adeguatamente istruiti.

Il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) fa notare che tale affermazione è smentita dall'emanazione nel novembre 2021 del decreto-legge antifrode.

Proseguendo il proprio intervento, il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra una proposta riguardante gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, sempre con un'adeguata attenzione agli eventuali limiti di capienza fiscale o di compatibilità con la finanza pubblica. In generale, si tratta di individuare le soluzioni più adatte, anche innovative, per ridare liquidità alle imprese che hanno realizzato gli interventi sulla scorta di quanto prevedeva la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che invece abbandona al proprio destino un intero settore produttivo. Un'ulteriore proposta, sempre nel solco di un'attenzione specifica all'andamento della cessione dei crediti rispetto alla finanza pubblica, è rappresentata dall'emendamento 1.26, mentre invece gli emendamenti 1.29, 1.32 e 1.34, prevedono il coinvolgimento delle banche e delle Poste S.p.A.

Intervenendo a più riprese, il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) illustra separatamente gli emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario, che intervengono, con diversa gradazione e differenti modalità sulle disposizioni dell'articolo 1, ai fini di ampliarne la portata, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Turco. Ribadisce altresì la sollecitazione alla maggioranza e al Governo di sfruttare l'occasione di migliorare ulteriormente il testo.

Interviene nuovamente il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*), il quale aggiunge la firma all'emendamento 1.28, giudicando opportuno che possano essere cancellati i crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali in caso uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi risulti iscritto nel registro degli indagati: l'emendamento va nella stessa direzione invocata dalla maggioranza di porre un freno alle frodi e agli abusi verificatisi in tale comparto.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che la mera iscrizione al registro degli indagati quale condizione impeditiva non risponda ai principi di garantismo giuridico; tutt'al più andrebbe valutata la possibilità di prevedere una condanna a titolo definitivo.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) valuta con molto interesse l'apertura del senatore Lotito, dichiarandosi disposto a modificare il testo nel caso si aprano gli spazi per l'approvazione dell'emendamento.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) relatore e il sottosegretario FRENI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, gli emendamenti 1.3 e 1.4 risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) pone separatamente ai voti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, che sono tutti respinti.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) propone di sospendere brevemente la seduta per una valutazione dei Gruppi circa le modalità più opportune per proseguire l'esame del decreto-legge che, come è noto, è calendarizzato per l'Assemblea a partire dalle ore 14 di oggi.

La seduta sospesa alle ore 12,40 riprende alle ore 12,50.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*), a nome della propria parte politica, sollecita la presidenza a proseguire nell'esame degli emendamenti nelle stesse modalità precedentemente adottate.

Non facendosi osservazioni, si procede nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 che reca le disposizioni più rilevanti del decreto-legge. Esso prevede il divieto assoluto di procedere dopo il 17 febbraio alla cessione dei crediti maturati in relazione agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e antisismici, vietando correlativamente anche lo sconto in fattura: si tratta, come è noto, degli elementi caratterizzanti, più innovativi e molto apprezzati dell'incentivo fiscale introdotto dal decreto-legge 34 del 2020.

Ribadisce che il Governo è giunto a tale determinazione sulla scorta di analisi totalmente errate, sia in termini di effetti sul bilancio dello Stato, sia sul fronte di comportamenti illeciti e fraudolenti. D'altro

canto, le numerose e in parte condivisibili deroghe al divieto introdotte dalla Camera dei deputati, dimostrano ampiamente la bontà dello strumento messo in campo nella scorsa legislatura e al tempo stesso l'infondatezza delle analisi critiche condotte dall'attuale Esecutivo. Ricorda, a tale fine, le informazioni e i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze e dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione sui crediti di imposta e rileva criticamente che il blocco delle cessioni impedisce di fruire delle agevolazioni ai soggetti incapienti favorendo indirettamente i ceti più abbienti. Fa presente inoltre, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati accolgono le sollecitazioni avanzate dalla propria parte politica e, in riferimento agli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari, sollecita la maggioranza di governo ad adottare lo stesso metodo analitico e aperto per affrontare le numerose criticità che ancora presenta il testo del decreto-legge.

Si sofferma poi sugli emendamenti 2.3. e 2.5 che prevedono una diversa tempistica dell'entrata in vigore delle disposizioni legate all'articolo 2, ricordando che il Gruppo di Fratelli d'Italia, all'opposizione nella scorsa legislatura, aveva più volte invocato lo strumento della proroga per estendere e ampliare gli effetti positivi del Superbonus nel settore delle costruzioni e sul PIL in generale. L'emendamento 2.8 è volto ad escludere dal divieto di cessione i crediti maturati per la installazione di impianti fotovoltaici, anche per dar seguito agli impegni assunti con l'Unione Europea. In riferimento a tale emendamento il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ribadisce l'esigenza di una valutazione *ex-ante* degli effetti della finanza pubblica degli emendamenti, richiamando ancora una volta l'attenzione sul maggiore impegno delle Commissioni di merito nell'eventuale accoglimento di emendamenti privi di quantificazione e della relativa copertura degli oneri.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene di poter cogliere nell'osservazione del presidente Garavaglia un'apertura nel merito della proposta emendativa, al quale replica il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az) sostenendo che la valutazione della copertura non può essere considerata slegata dalle considerazioni di merito. Ragion per cui preannuncia, anche su tale emendamento, in qualità di relatore, il parere contrario.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) interviene ulteriormente a più riprese illustrando analiticamente ulteriori emendamenti a prima firma riferiti all'articolo 2, ovvero a prima firma del senatore Patuanelli. Interviene quindi a più riprese il senatore [CROATTI](#) (M5S), che illustra separatamente gli emendamenti all'articolo 2 di cui è primo firmatario, ribadendo la posizione della propria parte politica finalizzata ad evitare che il blocco delle cessioni dei crediti sia esso stesso un fattore destabilizzante del settore delle costruzioni, con specifico riferimento alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e alle modalità di fruizione dei crediti ceduti, e insistendo sui compiti dell'Agenzia delle Entrate nella specifica attività di monitoraggio. Altri emendamenti sono volti a prorogare la data di entrata in vigore delle disposizioni di blocco della cessione, dando maggiore respiro al settore e alle famiglie che hanno deciso di effettuare gli interventi in base a quanto previsto dalla normativa previgente.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 2.11 finalizzato a rendere più flessibile l'applicazione della disciplina recata dall'articolo 2. Esprime analoghe motivazioni circa gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, ai quali aggiunge la firma.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che si intendono illustrati gli emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 fino all'emendamento dell'articolo 2.52. Ritiene che la Commissione non sia in grado di proseguire l'esame e concluderlo entro le ore 14: chiede quindi ai Gruppi di esprimere il loro orientamento rispetto alla proposta di concludere l'esame senza conferire mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che tale proposta, ancorché necessitata dalle circostanze, metta in evidenza la volontà della maggioranza e del Governo di negare ogni spazio di miglioramento ad un testo normativo che, nonostante le modifiche accolte dalla Camera dei deputati, mostra degli errori di impostazione dei quali pagheranno le conseguenze le imprese del settore delle costruzioni e i committenti. A suo giudizio la maggioranza, in entrambi i passaggi parlamentari, ha perso un'occasione per porre rimedio a scelte errate, come dimostrato anche dalla assenza di proposte emendative da parte dei gruppi che sostengono il Governo. Auspica che tale atteggiamento sia

modificato rispetto all'esame in Assemblea.

Si associa alle osservazioni critiche il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*), dando per altro atto alla Presidenza di aver consentito un'ampia e approfondita esposizione delle valutazioni e delle osservazioni dei Gruppi di minoranza.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) apprezza la Presidenza per la conduzione della seduta e chiede al rappresentante del Governo di chiarire il proprio orientamento in merito agli ordini del giorno presentati.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che l'esame degli ordini del giorno e una loro valutazione da parte del rappresentate del Governo non può essere condotto in ragione del tempo ormai esaurito per l'esame in Commissione. Tuttavia, rimarcando come molti ordini del giorno presentati ripropongano strumenti di indirizzo già valutati in Assemblea dalla Camera dei deputati, ritiene che anche tale fase procedurale si può considerare assorbita dal precedente esame.

Appreziate le circostanze, decide di togliere la seduta, senza conferire il mandato al relatore sul disegno di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Atto Senato 500.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza saranno valutate le proposte dei Gruppi circa l'avvio dell'esame dei disegni di leggi di iniziativa parlamentare.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [636](#)

G/636/1/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «*Superbonus*», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;

l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;

la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti *bonus* si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la

possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;

molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere

una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

rilevato che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;

una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti *win win* per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

dal *dossier* n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il *dossier*, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «*win win*», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;

in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul *Sole 24 Ore*, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;

tenuto conto che:

il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy

Performance of Buildings Directive - EPBD - cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;

il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;

ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;

gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette *win win*, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.

G/636/2/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento *de quo* interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i *bonus* cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione *tout court*, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al *sismabonus*-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

considerato che:

il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere

il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

la misura agevolativa del *Superbonus* e i *bonus* ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

valutato, altresì, che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i *bonus* edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

G/636/3/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.

G/636/4/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad

altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus*

e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;

a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.

G/636/5/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno

del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).

G/636/6/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di

successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.

G/636/7/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

considerato che:

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);

considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli inventivi (programmati fino al 2025 a legislazione vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i *bonus* edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione

del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.

G/636/8/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;

non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti *quater*;

il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coerenza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti *quater*.

G/636/9/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'*export* e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.

G/636/10/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo

della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzioni o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.

G/636/11/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori

dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.

G/636/12/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi

e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.

G/636/13/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al *Green Deal* e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case *green*», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di *energy manager*, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,

impegna il Governo:

a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

G/636/14/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;

è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,

impegna il Governo:

a introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.

G/636/15/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando l'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.

G/636/16/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento» alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;

le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;

l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono;

impegna il Governo:

a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.

G/636/17/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;

l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;

dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;

preso atto che:

il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;

l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;

la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici;

impegna il Governo:

a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano

commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.

G/636/18/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al *general contractor* di Treviso Gruppo Zero;

i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;

nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;

centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;

le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;

il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;

la figura del *general contractor* è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il *general contractor*, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;

il contribuente, che si è affidato al *general contractor* proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;

le vittime non erano consapevoli che il citato *general contractor* avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale;

impegna il Governo:

a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si

trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:

- a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;
- b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;
- c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
- d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;
- e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.

G/636/19/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;

in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agenzia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.

G/636/20/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica

di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

G/636/21/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,

impegna il Governo:

a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

G/636/22/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei *bonus* edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di programmazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.

G/636/23/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il

perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.

G/636/24/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.

G/636/25/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.

G/636/26/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni *ex post* a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.

G/636/27/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del

credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei *bonus* edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.

G/636/28/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

G/636/29/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia

edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

G/636/30/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il

relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capienza fiscale.

G/636/31/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «*superbonus* 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;

posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;

in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «*bonus verde*», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);

la finalità del «*bonus verde*» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;

tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del traffico per ridurre trasporti e consumi di carburante;

in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti a garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attraverso il *bonus*; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine *mulching* o biotrituratori,

impegna il Governo:

nell'ottica di confermare il «*bonus verde*» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.

G/636/32/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo,

comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

G/636/33/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei *bonus* edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al *superbonus* 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;

il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul *superbonus* in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero

state frodi per circa 9 miliardi di euro;

inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;

ritenuto che:

nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;

con riferimento al *superbonus*, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il *superbonus* copre una quota del 55,5 per cento;

la quota dei crediti *superbonus* acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori *bonus* edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su

base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;

quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al *superbonus* (ovvero 450 milioni di euro);

in merito all'impatto finanziario dei *bonus* edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il *Superbonus* 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al *bonus* facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato - si legge nel documento - la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti *superbonus* e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;

le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del *superbonus* (e del *bonus* facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti *bonus* edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;

con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;

emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;

già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registrazione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;

al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente),

determina la formazione di debito pubblico;

più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;

la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;

al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti - si legge nel documento - essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti "non pagabili" anziché come crediti "pagabili", evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;

con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,

impegna il Governo:

a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

G/636/34/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, introduce il comma 1-*quinquies*,

la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;

con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le

operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;

il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;

tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;

appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;

si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro imputato.

G/636/35/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.

G/636/36/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

G/636/37/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

G/636/38/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica

di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.

G/636/39/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.

G/636/40/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

G/636/41/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione

energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

G/636/42/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.

G/636/43/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.

G/636/44/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e

garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;

l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;

altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;

di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incagliati, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.

G/636/45/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

ritenuto che:

la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;

oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;

l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,

impegna il Governo:

a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.

G/636/46/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.

G/636/47/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi,

vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;

il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;

i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;

il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

G/636/48/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i

crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati, impegna il Governo:

ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

G/636/49/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione

energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge cosiddetto Aiuti quater è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;

tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;

gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.

G/636/50/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.

G/636/51/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.

G/636/52/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone

all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.

G/636/53/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premesse che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli investimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di

efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;

è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti, impegna il Governo:

ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.

G/636/54/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;

in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;

in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurre il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;

la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.

G/636/55/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto;

senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;

il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;

il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;

è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

G/636/56/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione

per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la possibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.

G/636/57/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore generale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 - vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie;

in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria - mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione - pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate - ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;

in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili;

impegna il Governo:

a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

G/636/58/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;

per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;

la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese;

impegna il Governo:

ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di «acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».

G/636/59/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica

e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;

la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;

in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;

considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/636/60/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame

nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapacità fiscale;

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.

G/636/61/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapacità fiscale);

in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.

G/636/62/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.

G/636/63/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);

secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;

è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del Superbonus per gli interventi

effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.

G/636/64/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

G/636/65/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;

il comma 8-*ter* del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/636/66/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

G/636/67/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

considerato che:

durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;

ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito - come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 -; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;

è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo a:

prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;

a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.

G/636/68/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.

198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il comma 3-*quinquies* dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;

il successivo comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

ritenuto che:

le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapacità ampliando il termine di fruizione della misura,

impegna il Governo:

a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapacità.

G/636/69/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto *Superbonus* (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe

ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

G/636/70/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.

G/636/71/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

l'articolo 2-*ter*, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del *sismabonus* e del *superbonus*;

l'articolo 2-*quinqies*, inserito in sede referente, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*octies* del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione *in bonis* (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario

finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;

va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;

l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;

ritenuto che:

la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;

la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione *in bonis* a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.

Art. 01

01.1

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, premettere il seguente: « 01. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

01.2

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "30 settembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

01.3

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «alla data 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2023»".

01.4

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: e le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

01.5

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: e le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro».

01.6

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «non superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 35.000 euro»".

01.7

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "All'articolo 121 del decreto-legge" con le seguenti: "Al decreto-legge"

Conseguentemente:

- al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;

- al medesimo comma, lettera a), alinea, premettere le parole: "all'articolo 121" e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

- sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

1.2

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta»;

1.3

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "1-quinquies".

1.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle

opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,»

1.7

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "1-quinquies" con il seguente:

"1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente."

1.8

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "possono".

1.9

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono".

1.10

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "nei limiti della relativa capienza fiscale, possono".

1.11

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono".

1.12

[Losacco, Manca](#)

Al comma 1, alla lettera a), alinea, premettere le parole: all'articolo 121,» e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

1.13

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

1.14

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente

strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a),»

1.15

[Croatti, Turco](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

1.16

[Croatti, Turco](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.»

1.17

[Turco, Croatti](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.»

1.18

[Croatti, Turco](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.»

1.19

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.»

1.20

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.»

1.21

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente disposizione."

1.22

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.»

1.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale."

1.24

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.»

1.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.»

1.26

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-sexies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.»

1.27

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, lettera h), dopo le parole:« 241 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.»

1.28

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "6-ter" aggiungere il seguente:

«6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei casseti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le

spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.»

1.29

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

"b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»".

1.30

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

1.31

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel

2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.32

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.33

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.34

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.35

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.36

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del

cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.37

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.38

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi volto a favorire la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente."

1.39

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale."

1.40

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

Art. 2

2.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.

2.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

2.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dal 30 aprile 2023".

2.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

2.6

[Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole: "legge 17 luglio 2020, n. 77," aggiungere le seguenti: "ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,"

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.»

2.7

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "interventi di cui all'articolo 121, comma 2," inserire le seguenti: "lettera d),".

2.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90".

2.9

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro."

2.10

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»."

2.11

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica.

2.12

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.13

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentacinquemila euro.

2.14

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a quarantamila euro.

2.15

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica.

2.16

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;»".

2.17

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».".

2.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: "1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».".

2.19

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

2.20

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.21

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.22

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

2.23

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 aprile 2023".

2.24

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 aprile 2023".

b) *al comma 3, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 aprile 2023";*

c) *sopprimere il comma 4.*

2.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 giugno 2023".

2.26

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario"

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario"

2.27

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

2.28

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»

2.29

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

2.30

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro.

2.31

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta

dell'anno di competenza."

2.32

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro."

2.33

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.

2.34

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.

2.35

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. "

2.36

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.37

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.38

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data del 30 aprile 2023".

2.39

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: "del presente decreto" *con le seguenti:* "della legge di conversione del presente decreto".

2.40

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;"

2.41

[Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)."

Conseguentemente:

- *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"»";*

- *sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)"*

2.42

[Patuanelli, Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90."

2.43

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese."

2.44

[Patuanelli, Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro."

2.45

[Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute

per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020."

2.46

[Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE*»."

2.47

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

2.48

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE*».

2.49

[Camusso](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

2.50

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

2.51

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

2.52

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2.53

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 settembre 2023".

2.54

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 giugno 2023".

2.55

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso "8-quinquies" con il seguente:

"8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi."

2.56

[Manca](#), [Losacco](#)

Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso 8-quinquies con il seguente:

8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile.

2.57

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

2.58

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".

2.59

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento".

2.60

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo".

2.61

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "in quindici quote annuali di pari importo".

2.62

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari importo.

2.63

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo".

2.64

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "periodo d'imposta 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "periodo d'imposta 2022";

c) sopprimere l'ultimo periodo.

2.65

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

2.66

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le quote di detrazione annue non fruite possono essere fruite cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione."

2.67

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.";

b) sopprimere l'ultimo periodo.

2.68

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", ultimo periodo, sostituire le parole: "a condizione che" con le seguenti: "anche se".

2.69

[Turco, Croatti](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", sopprimere l'ultimo periodo.

2.70

[Croatti](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013."

2.71

[Croatti](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013."

2.72

[Croatti](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013."

2.73

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"»;

2.74

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71."

2.75

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate."

2.76

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1,

lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso."

2.77

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso."

2.78

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso."

2.79

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121."

2.80

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-

codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121."

2.81

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo."

2.82

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo."

2.83

[Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona»."

2.84

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.» .

sostituire la rubrica con la seguente:

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)

2.85

[Camusso](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona».

2.0.1

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Acquirente unico di ultima istanza)

1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.»

2.0.2

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»

2.0.3

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.

2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.»

2.0.4

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2.1.

(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.0.5

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2.1.

(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.

3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici."

2.0.6

Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2.1.

(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

«1-*sexies*. In sede di presentazione della "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati" alla lettera a) del comma 1-*ter* del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal "cessionario" al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i "cessionari", intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.

1-*septies*. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva

pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo.»."

Art. 2-ter

2-ter.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "rispetto all'obbligo di" inserire le seguenti: "comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di".

Art. 2-quater

2-quater.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "ivi prevista può" inserire la seguente: "sempre".

2-quater.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "debiti e crediti" aggiungere le seguenti: di diversa natura.

2-quater.3

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "impositori diversi" inserire le seguenti: "e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti".

Art. 2-quinquies

2-quinquies.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023".

2-quinquies.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 aprile 2023".

2-quinquies.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: "se la cessione è eseguita a favore di" fino alla fine del comma.

2-quinquies.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023."

2-quinquies.5

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.

2-quinquies.0.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies.

(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.

2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190. »

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 49 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023
49ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REDIGENTE

(500) ORSOMARSO e LIRIS. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Discussione e rinvio)

La relatrice TUBETTI (FdI) illustra il disegno di legge che contiene alcune puntuali modifiche alla legge n.113 del 1983, recante l'"Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare."

La disciplina citata, per espressa affermazione della relazione introduttiva, non ha mai avuto attuazione e la cessione al comune di Praia non ha avuto alcun affetto per una serie di motivazioni giuridiche che ne hanno ostacolato l'*iter* o comunque hanno dato luogo ad un lungo contenzioso tutt'ora in corso.

La soluzione individuata nella proposta normativa interviene sulla nullità degli atti di compravendita di terreni e beni immobili insistenti su aree demaniali sprovvisti di strumenti autorizzativi edilizi e elimina il vincolo di trasferibilità ai provati dei singoli lotti, articolo 1, comma 1, lettera a) e b); sopprime poi il divieto di alienazione dei beni acquisiti, in origine prevista per evitare comportamenti speculativi.

In generale, prosegue l'oratrice, la materia della valorizzazione di beni insistenti su aree demaniali presenta numerose sfaccettature e problematiche importanti, di non semplice superamento, anche nel caso di territori e località in cui i progetti di valorizzazione assumono un significato peculiare non solo in chiave di sviluppo ai fini turistici, ma anche di preservazione di elementi di buon governo del territorio e di legalità amministrativa.

In specie, la presenza nell'area interessata dalla legge del 1983 di costruzioni e manufatti sprovvisti, al tempo, di autorizzazione edilizia costituisce certamente un elemento di criticità.

Nella relazione illustrativa si prospetta, in termini di occasione mancata, la preventiva sdemanializzazione dell'area e successiva cessione al comune dell'area.

Come avvenuto in precedenti occasioni (da ultimo l'area situata nel comune di Chioggia) l'intervento di cessione all'ente locale e eventualmente a privati impone una ricognizione preventiva delle condizioni giuridiche di ciascun immobile e l'individuazione di un *iter* amministrativo in grado di tutelare contestualmente l'erario, la disciplina edilizia, l'obiettivo di riqualificazione e di valorizzazione.

Non sembra facilitare l'azione legislativa il sovrapporsi di contenziosi tra il comune e l'Agenzia del demanio per la determinazione del prezzo di cessione né quello instauratosi tra gli "occupanti dei suoli che costituiscono il compendio oggetto del trasferimento dal comune in loro favore" e il Comune.

A parere della relatrice, la problematica merita di essere inquadrata nella più generale questione della gestione del patrimonio e del demanio pubblico.

Solo per memoria, ricorda che il patrimonio immobiliare pubblico è oggetto del "Rapporto sui beni immobili della pubblica amministrazione", la relazione annuale redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a partire dal 2011. L'ultima versione è stata pubblicata lo scorso settembre, ma contiene informazioni che si fermano al 2018.

Secondo tale rapporto il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione include 2,6 milioni di immobili, di cui 1,2 sono terreni e il resto fabbricati. Il valore a prezzi di mercato di quest'ultimi è stimato in 297 miliardi di euro, mentre non viene riportata una stima per i terreni. Il numero di immobili e il valore patrimoniale sono in crescita rispetto agli anni passati, probabilmente per la maggior partecipazione al censimento da parte delle pubbliche amministrazioni (passata dal 69 per cento del 2015 all'83 per cento del 2018).

La relatrice ricorda che della gestione si occupa l'Agenzia del demanio e che recenti modifiche normative hanno introdotto una disciplina semplificata per conseguire gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione anche attraverso lo strumento della cessione.

Conclusivamente, ritiene peraltro opportuna un'istruttoria tecnico giuridica sul compendio oggetto del disegno di legge anche al fine di individuare lo strumento normativo più adeguato a raggiungere gli obiettivi largamente disattesi dalla legge del 1983.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), accedendo ad una richiesta per le vie brevi del senatore Turco, rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni in relazione all'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali), svoltesi nell'Ufficio di Presidenza odierno, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 571 e 607.

Disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 607 e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 571. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione di merito ha assunto il disegno di legge n. 571 come testo base. L'esame quindi prosegue in maniera disgiunta.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI), in sostituzione del senatore Orsomarso, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), redatta anche tenendo conto dei rilievi emersi nel dibattito, riferita al disegno di legge governativo n. 571.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), a nome della propria parte politica, pur prendendo atto che alcune osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore trovano corrispondenza nei rilievi avanzati dal proprio Gruppo, e formulando un giudizio positivo circa gli obiettivi del disegno di legge governativo, ne mette in luce comunque gli aspetti critici sia in termini metodologici che di merito. Tali rilievi sono alla base della predisposizione di un parere favorevole alternativo a quello presentato dal relatore (pubblicato in allegato), di cui illustra i punti principali, con particolare riferimento al mancato coordinamento degli investimenti tra amministrazioni statali e regionali, l'assenza di un meccanismo di valutazione *ex ante* degli investimenti e il mancato sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) si associa ai rilievi critici formulati dal senatore Croatti giudicando gli obiettivi formulati nella proposta governativa, pur condivisibili in astratto, troppo generici e senza un reale e concreto incremento dell'efficienza degli strumenti incentivanti. Rilevando la condivisibilità di alcune disposizioni, giudica tuttavia la proposta governativa troppo lacunosa, con particolare riferimento agli incentivi indirizzati alle piccole e medie imprese.

Interviene nel merito il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) che sottolinea l'urgenza di un intervento relativo agli incentivi fiscali previsti nelle zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno, rilevando che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate circa l'eleggibilità degli investimenti in beni immobili strumentali - che fa riferimento esclusivamente agli immobili di nuova

realizzazione - non appare in linea con il dettato letterale della norma primaria che non fa riferimento a tale elemento oggettivo. Si tratta di una questione che pone nuovamente in capo al legislatore il problema del valore normativo dei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate: nel caso specifico, gli investimenti in cui immobili realizzati nelle aree ZES rischiano di essere vanificati da una interpretazione non corretta. Auspica quindi un'iniziativa comune della Commissione al fine di affrontare, d'intesa con il ministero dell'Economia, tale problematica.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) apprezza l'iniziativa del Presidente, dichiarandosi convinto che la questione dell'inappropriatezza delle interpretazioni rimesse all'Agenzia delle entrate costituisca un elemento centrale nel dibattito sulla riforma fiscale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, in riferimento alle agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle zone economiche speciali, origina da un'erronea interpretazione del concetto di beni strumentali agevolabili, senza distinguere tra beni immobili e beni mobili. Apprezza, pertanto l'iniziativa del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione del parere predisposto dal relatore.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) e il senatore [TURCO](#) (M5S) preannunciano l'astensione delle rispettive parti politiche.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

Non viene quindi posta in votazione la proposta di parere del senatore Turco, primo firmatario.

IN SEDE REDIGENTE

(500) ORSOMARSO e LIRIS. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 giugno.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) interviene in discussione generale chiedendo alla Presidenza di programmare un'adeguata fase istruttoria del disegno di legge con il coinvolgimento del Comune di Praia, dell'Agenzia del demanio, dell'Avvocatura dello Stato e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella delicata vicenda sottesa al disegno di legge.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) ricorda di aver già anticipato un'analogha richiesta, anche in accordo con il primo firmatario del disegno di legge, senatore Orsomarso.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) si associa a tale richiesta, funzionale ad un completo approfondimento di tutti gli aspetti relativi al compendio demaniale in questione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) assicura che la fase istruttoria sarà predisposta una volta raccolte tutte le indicazioni dei Gruppi circa i soggetti da audire, da far pervenire alla Presidenza entro domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che

la proposta contiene disposizioni di delega al Governo a rivedere, razionalizzandolo e semplificandolo, il sistema degli incentivi alle imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione di quello agricolo e forestale, della pesca e acquacoltura;

i principi di delega sono rivolti sostanzialmente agli incentivi non automatici, cioè quelli sottoposti alla disciplina di bandi, istruttoria, verifica e assegnazione, con procedure amministrative finalizzate all'erogazione di incentivi le cui risorse sono definite in cicli pluriennali di spesa;

la proposta appare orientata principalmente a rivedere procedure e disciplina degli strumenti di politica industriale, intesi prevalentemente come spesa pubblica per favorire determinate fasi della vita dell'impresa (investimenti, ricapitalizzazione, spese per ricerca e sviluppo, internazionalizzazione); osservato inoltre che

non appare contemplata nel disegno di legge in titolo la materia delle agevolazioni fiscali fruibili attraverso vari strumenti (detrazioni, compensazione di imposta, crediti fiscali) che presentano caratteristiche differenti dagli incentivi in quanto condizionate alla determinazione di un importo lordo di imposta da versare, hanno una portata temporale più limitata, e presentano un carattere automatico nella fruizione, non essendo necessaria una verifica amministrativa *ex ante* dei requisiti e l'erogazione del beneficio in via amministrativa;

che l'articolo 6 prevede la redazione di un codice degli incentivi che non sembra indirizzato anche alle agevolazioni fiscali come, a titolo di esempio il credito di imposta per gli investimenti al Sud; esprime parere favorevole

nel presupposto che la materia delle agevolazioni fiscali alle imprese è oggetto di separata e diversa delega, recata dal disegno di legge di delega fiscale, (Atto Camera 1038) all'attenzione della Camera dei deputati,

con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 2 e 3, la Commissione rileva che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) del citato disegno di legge 1038 reca il principio di revisione e razionalizzazione, anche in adeguamento alla riforma dell'imposta sul reddito delle società (IRES), degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di fruizione degli stessi;

la possibile sovrapposizione tra le disposizioni recate dalla lettera *g*, comma 1, dell'articolo 2 recante il principio della "più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico e equilibrato della Nazione con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno" e la revisione della fiscalità di vantaggio in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla lettera *e*), comma 1, articolo 9 del citato disegno di legge n. 1038.

Al fine di assicurare la massima realizzazione degli obiettivi delle misure di convergenza rispetto all'ampliato divario Nord-Sud che rileva oggettive differenze e priorità di tipologie di incentivi sia introdotto, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi, il rispetto del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure *ex ante*, sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo;

sia prevista un'attenta analisi degli effetti del provvedimento in ordine all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, suscettibili di essere enfatizzate, non ritenendo sufficiente a garantirne il superamento il generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

si provveda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 6, al superamento del meccanismo del *click day* o di qualunque procedura simile;

sono quindi rafforzati gli investimenti, con particolare riferimento al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *b*), numero 6), e *d*).

In riferimento all'articolo 6, recante principi di delega per la redazione del codice degli incentivi, specificativi del più ampio principio dell'articolo 3 comma 2, lettera *b*) finalizzato all'"armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese" cui fa rinvio lo stesso articolo 6, appare opportuno specificare che il punto 4) della lettera *b*) "armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie" va riferito anche all'attività dell'Agenzia delle entrate nel controllo delle procedure di fruizione degli incentivi sotto forma di riduzione di imposta.

In riferimento all'articolo 7, in materia di "digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi" la Commissione rileva che i protocolli per semplificare il rilascio delle certificazioni dovrebbe riguardare anche l'Agenzia delle entrate e della riscossione ai fini di utilizzare gli esiti dell'acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche

quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cioè di verifica delle posizioni di eventuale debito nei confronti dell'ente di riscossione delle imprese che richiedono incentivi).

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI e Barbara FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega per il complessivo riordino degli incentivi alle imprese e risulta qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF);

valutate le audizioni svolte e i contributi acquisiti;

rilevato che:

gli incentivi alle imprese perseguono l'obiettivo di indurre gli operatori economici ad assumere decisioni, soprattutto in termini di investimento, che a condizioni di mercato sarebbero meno propensi ad adottare. Essi sono, da decenni, tra gli strumenti di *policy* più utilizzati nel nostro Paese; il provvedimento assume pertanto particolare rilevanza soprattutto alla luce dell'importanza avuta dalle recenti politiche di incentivazione e dalle relative finalità nel quadro degli elementi di forza e di debolezza del tessuto produttivo;

infatti, come emerge dall'ultima Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, realizzata dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, «dopo il forte recupero dagli effetti drammatici determinati dall'emergenza pandemica, sostenuto da un tempestivo supporto pubblico, il sistema produttivo ha dovuto fronteggiare un nuovo peggioramento del contesto economico, manifestatosi già a partire dagli ultimi mesi del 2021. Il quadro economico si è ulteriormente deteriorato a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, aggravando le criticità presenti nelle catene di approvvigionamento e acutizzando il processo di incremento dei prezzi delle risorse energetiche e di numerose materie prime. Il sistema produttivo nazionale aveva mostrato significative capacità competitive e di resilienza a seguito della crisi pandemica, anche in raffronto alle dinamiche rilevate nei principali Paesi europei»;

la predetta Relazione segnala che la crisi innescata dal conflitto ha determinato una forte contrazione delle attività di investimento, di ricerca e innovazione, un ambito nel quale le imprese italiane avevano mostrato segnali di crescita importanti. L'attuale contesto economico, caratterizzato da un clima di notevole incertezza, rischia di interrompere questo rilevante percorso di impegno per accrescere la competitività internazionale del nostro sistema produttivo;

particolare preoccupazione emerge dalle evidenze che caratterizzano le aree meno sviluppate. A partire dalla crisi finanziaria del 2008, infatti, si è ulteriormente ampliato il divario del Mezzogiorno, sia in termini di crescita complessiva che con riferimento alle principali grandezze che determinano la competitività. Nel corso dell'ultimo decennio, si è ulteriormente ridotto il peso delle attività manifatturiere meridionali sul totale nazionale ed è risultata minore la capacità di sviluppare i servizi a maggior valore aggiunto. Relativamente al capitale umano, è diminuita la qualità media dell'occupazione e si sono ulteriormente intensificati i processi migratori, soprattutto per la forza lavoro più giovane e qualificata;

dalla Relazione emergono inoltre tre criticità rilevanti: la concentrazione degli aiuti sulle grandi imprese nel Centro-Nord, un forte utilizzo del regime de minimis, un elevato numero di misure incentivanti con un basso livello di coordinamento Stato-Regioni;

considerato che:

la Relazione tecnica al disegno di legge chiarisce che l'ambito oggettivo di riferimento del presente

provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale. A riguardo, si segnala che l'articolo 9, comma 1, lettera d), dell'Atto Camera 1038, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022. Inoltre, la successiva lettera e) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del Regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea; vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento; pur condividendo in linea generale le finalità del disegno di legge in esame, preme rilevare che esso risulti privo dell'indicazione di principi e criteri direttivi idonei a vincolare la discrezionalità del legislatore delegato; pur valutando positivamente la necessità di accompagnare la riforma con un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi e di semplificare il sistema anche attraverso un migliore coordinamento tra i livelli europei, nazionali e locali, pesano l'assenza del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure ex ante sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo nonché la necessità di introdurre il controllo concomitante per migliorare l'efficienza delle agevolazioni fiscali e facilitare eventuali correttivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in tale contesto, appare particolarmente grave l'assenza dell'analisi degli effetti della riforma operata dal provvedimento al fine di ridurre le disuguaglianze territoriali che sono suscettibili di essere così enfatizzate, non ritenendo sufficiente un generico richiamo alla salvaguardia della coesione; appare necessario sottolineare, inoltre, che alcuni criteri di delega potrebbero non essere efficacemente esercitati in assenza delle necessarie risorse umane e finanziarie. In tal senso, appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

- 1) l'articolo 2, in cui andrebbero chiariti eventuali profili onerosi riconducibili ai criteri di delega di cui alla lettera b), in relazione alle risorse umane che saranno dedicate all'attività di misurazione di impatto e alla lettera f), in relazione alla necessità di potenziare le strutture informatiche delle PP.AA. e di formare il personale dedicato per implementare e potenziare la digitalizzazione delle procedure al fine di alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori;
- 2) l'articolo 3, ai sensi del quale l'integrale rinvio ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega indebolisce il controllo parlamentare sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica, stante le diverse implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per le questioni finanziarie durante l'esame della legge di delega rispetto a quelli espressi in relazione ai decreti delegati;
- 3) l'articolo 6, con particolare riferimento al contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e alla previsione del soccorso istruttorio che potrebbero richiedere un potenziamento delle strutture amministrative dedicate, in termini di risorse umane e materiali, nonché al chiaro avanzamento tecnologico richiesto per l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere b), numero 6), e d). Infine, possibili profili onerosi andrebbero approfonditi in relazione alle premialità previste nei criteri di delega di cui alle lettere g) ed h);
- 4) l'articolo 7, che, con riguardo al previsto rafforzamento degli strumenti rappresentati dal RNA e dalla piattaforma incentivi.gov, appare chiaramente suscettibile di necessitare di risorse, soprattutto nell'ipotesi, prospettata dal dispositivo, di un ricorso a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale; considerato, inoltre, che:
con riferimento all'articolo 2, andrebbe valorizzato maggiormente, all'interno dei principi generali, il

contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita sociale ed economica del Paese, rimuovendo quelle condizioni strutturali, e spesso ideologiche, che finiscono per connotare le imprese femminili come microimprese e per confinarle ad operare nei servizi della cura, anche a seguito dell'importo spesso esiguo degli incentivi a sostegno delle stesse;

al contempo, andrebbero previste, tra i principi generali, la valorizzazione e la promozione dell'imprenditoria giovanile, tenuto conto che secondo uno studio condotto da InfoCamere nel 2022 sulla dinamica dell'imprenditoria giovanile, partendo dai dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio degli ultimi dieci anni, si assiste ad una lenta quanto inesorabile erosione del numero delle imprese giovanili nel nostro Paese;

tutto ciò premesso e considerato,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

individui il Governo modalità che assicurino il necessario coordinamento tra il provvedimento in esame e il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale all'esame dell'altro ramo del Parlamento;

sia circoscritto il campo della delega, onde evitare che essa possa essere esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, tenuto conto che risultano inadeguati e troppo vaghi i principi generali;

sia introdotto, anche al fine di assicurare un adeguato sistema di valutazione e monitoraggio degli incentivi, il rispetto del principio fondamentale dell'analisi di impatto delle misure ex ante, sulla scorta della quale compiere un'adeguata valutazione circa l'efficacia o meno degli interventi agevolativi messi in campo;

sia prevista un'attenta analisi degli effetti del provvedimento in ordine all'obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, suscettibili di essere enfatizzate, non ritenendo sufficiente a garantirne il superamento il generico richiamo alla salvaguardia della coesione;

siano individuate ulteriori risorse finanziarie a copertura degli interventi complessivamente previsti dal provvedimento, tenuto conto dei rilievi sollevati dal Servizio del Bilancio nell'ambito del dossier sul disegno di legge;

siano rafforzati gli strumenti di incentivazione vigenti coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi, di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile;

si provveda, nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 6, al superamento del meccanismo del *click day* o di qualunque procedura simile;

sia ampliata la platea degli interventi agevolativi volti a mantenere una specifica attenzione a forme di innovazione sociale che garantiscano un migliore accesso al "fare impresa" da parte dei giovani e delle categorie socialmente più svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 2, valuti la Commissione di merito, con riferimento alla concreta attuazione delle politiche pubbliche di incentivazione alle imprese, di prevedere che i principi di cui alle lettere *g* e *h*) siano riferiti alla crescita economica e sociale di tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la verifica e la misurabilità dell'effettivo impatto delle misure di incentivo;

con riguardo all'articolo 4, occorre prevedere, nell'ottica della razionalizzazione degli incentivi, di garantire e rafforzare quelle misure di incentivazione che rispondono alle specifiche esigenze dei settori caratterizzati da spiccate peculiarità;

con riguardo all'articolo 5, è di fondamentale importanza assicurare il necessario coordinamento tra il livello decisionale nazionale e quello regionale e che anche le Amministrazioni locali facciano riferimento a "modelli *standard*" di agevolazione, ferma restando la possibilità per queste ultime di strutturare meglio l'intervento agevolativo sulle peculiarità del tessuto economico locale;

con riferimento all'articolo 7, pur condividendo la necessità sottesa alla finalità della disposizione in termini di maggiore efficienza, occorre prevedere interventi volti a garantire tempestivamente la completa interoperabilità degli archivi informatici della Pubblica Amministrazione che gestiscono le

informazioni sulle imprese, anche nell'ottica di minimizzare la documentazione che queste ultime debbano presentare ai fini dell'accesso agli incentivi pubblici.

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 130 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 settembre per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Il programma dei lavori della Commissione prevede inoltre l'esame del disegno di legge n. 484 (Caorle), in eventuale abbinamento con l'esame del disegno di legge n. 500 (Praia a Mare).

È stato inoltre assegnato in data 27 luglio il disegno di legge n. 816, approvato dalla Camera dei deputati, "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti".

In merito alle proposte in materia legislativa dell'Unione europea, propone di avviare l'esame del Listing Act (COM(2022) 762) e dell'Euro digitale (COM(2023) 369).

Come sollecitato dai Gruppi di opposizione, si avvierà l'esame del disegno di legge n. 136, "Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi", del senatore Turco e del disegno di legge n. 800, "misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti", del senatore Nicita e altri.

D'intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è inoltre previsto un Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e 10ª riunite per svolgere l'audizione informale sul tema dell'aliquota IVA per gli interventi di chirurgia estetica e in materia di microcredito sociale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

G/674/1/6

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1

1.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b*)-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF» "

1.2

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani

o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.3

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede».

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

1.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che

modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

1.0.2

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-*bis*

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

Art. 2

2.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.1

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «*Piccola e Media Impresa*» e «*PMI*», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «*Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione*» e «*IPMC*».»

2.0.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(*Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

2.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si

applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 3

3.0.1

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.»»

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis . Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone

diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo»».

Art. 4

4.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

4.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

ii) al capoverso Art. 2325-*ter.*, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinquies*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.3

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;

b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;

c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;

d) il comma 4 è soppresso.

4.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»;"*

4.5

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

4.6

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*., il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinqies*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il

pubblico in misura rilevante.";

4.8

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;
- b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;
- b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

4.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;
- 2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

4.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";
- 2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";
- 3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";
- 4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)

4.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:

"i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

4.12

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) eliminare la parola: «contestualmente»;
- b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;
- c) sopprimere la lettera c).

4.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».

4.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

4.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

4.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile»."

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di

vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

2) al quarto periodo:

a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

3) al quinto periodo:

a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

4.0.2

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione"."

4.0.3

[Claudio Borghi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per gli emittenti quotati)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statuari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

6. All'articolo 127- quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

7.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

« a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1» e al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a

essere»;

b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»

7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;"

7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

7.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

7.5

[Lotito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole "*leggi speciali*" inserire le seguenti «*di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

b) alla lettera b), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole «*leggi speciali*» inserire le seguenti «*di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

7.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»"

Art. 8

8.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

[Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale.»;

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

8.5

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»*

8.6

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.7

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.8

[Murelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».

8.9

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sopprimere il comma 3.

8.10

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere il comma 3.

8.11

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «possono deliberare» *inserire le seguenti:* «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»

8.12

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." *con le seguenti:* "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente."

8.13

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato."

8.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 9

9.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;".

Art. 10

10.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."

Art. 11

11.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del

capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

Art. 12

12.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.5

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »

12.6

[Lotito](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

c) *al comma 3:*

1) *alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

12.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"

Conseguentemente,

- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti parole:*"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" *e al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

12.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «1. Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».

12.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».

12.10

[Castiello](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»

12.11

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."

12.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:« Art. 135-undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti.»

12.0.1

[Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in

materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

12.0.2

[Melchiorre](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

1. Dopo l'art. 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio

di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

Art. 13

13.1

[Turco, Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

13.2

[Tajani, Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, premettere il seguente:* "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo

di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.»".

13.3

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»".

13.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»".

13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

13.6

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»

13.7

[Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.»".

13.8

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.»;

c) al comma 2, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

e) al comma 4, dopo le parole «maggiorazione del voto» sono aggiunte le seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

f) al comma 5, le parole «beneficio previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis»;

g) al comma 6, le parole «la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso» sono sostituite dalle seguenti «la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso»;

h) al comma 7, le parole «previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato».

13.9

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 127-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di

cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.";

c) al comma 2, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

d) al comma 3, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

e) al comma 4, dopo le parole "maggiorazione del voto" sono aggiunte le seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

f) al comma 5, le parole "beneficio previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis".

g) al comma 6, le parole "la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso" sono sostituite dalle seguenti "la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso".

h) al comma 7, le parole "previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato"

13.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. L'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di

partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».

13.0.1

[Scurria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegna a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che

riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.»;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-*bis*, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-*bis*, secondo periodo.»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-*bis* Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. ».

13.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 13 bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.>>;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: <<8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. >>.

13.0.3

[Turco, Patuanelli, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d*) ed *e*), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a*) e *b*) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

13.0.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-*ter*.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
- b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;
- c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
- d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
- e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
 - 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - 3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
 - 4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
 - 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
- f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutarî, si procede nei termini che seguono:

- a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
- b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
- c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle

liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

13.0.5

[Turco, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

Art. 15

15.1

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:* "d-*bis*) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né

azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.2

[Misiani](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente: "d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura*

regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.3

Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire il n. 1) con il seguente: "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

ii) dopo il n. 1, *aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»*

iii) dopo il n. 1-bis), *inserire il seguente n. 1-ter): «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

b) Al comma 1, dopo la lett. f), *aggiungere la seguente f-bis) «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».*

c) Al comma 2, *inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.4

Tubetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire* il n. 1) *con il seguente*: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-*bis*): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), inserire il seguente n. 1-*ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-*bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-*bis*

(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "e-*bis*) *le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati*".

b) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5*

partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari".

c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

i. "3-ter. *L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi"*;

ii. "3-quater. *Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212"*;

2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"*.

Art. 16

16.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «30 miliardi di euro».

16.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Gli articoli 21, 23, 24-bis e 25-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

16.0.3

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disciplina delle società collaborative)

1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le

parole: «Società *Collaborativa*» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitolario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La "Società *Collaborativa*", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

Art. 17

17.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "28 dicembre 2005, n. 262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"*

b) *sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

17.2

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

Art. 18

18.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "fino a un anno dalla" con le seguenti: "nei due anni successivi alla";*

2) *dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "non superiore all'anno" con le seguenti: "non superiore ai due anni".*

18.3

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".

18.4

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".

18.5

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.6

[Turco, Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.7

[Turco, Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

Art. 19

19.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato."

b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente."»

Art. 20

20.1

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob,

prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

b) al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a).

c) al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»

20.2

[Lotito](#)

Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

2) la lettera a) è soppressa;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

20.0.1

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472.».

Art. 21

21.1

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*quater*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 1-*ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

1-*quinquies*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-*sexies*. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-*septies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*octies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";

b) alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;";

c) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

d) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".

21.3

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."

d) sostituire lettera e) con la seguente: " e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento

dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) prima della lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

3) eliminare la lettera b)

21.4

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile,";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (*Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica*)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

2) *al comma 2:*

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

c) la lettera b) è soppressa.

21.5

Melchiorre

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) *al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.6

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la

Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h*-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

b) al comma 2:

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "*0a*). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.7

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;

2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

21.8

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"

2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

Conseguentemente,

all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

21.9

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito*", eliminare il periodo: "*e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,*";

2) alla lettera d), capoverso *h-bis*), dopo le parole "*educazione finanziaria*", sono aggiunte le seguenti: "*e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis.*";

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis

Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»"

21.10

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono soppresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "

21.11

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:

"al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

21.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».

21.13

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".

21.14

[Lotito](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

21.15

[Lotito](#)

Al comma 2:

1) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

2) la lettera b) è soppressa.

21.16

[Lotito](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.17

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".

21.18

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.19

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»

21.20

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31

dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.2

[Turco, Croatti](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023
72ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la fase istruttoria del disegno di legge n. 484, recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle", e del disegno di legge n. 500, contenente "Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare", verrà svolta in maniera comune, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Informa poi che sono già pervenute alcune proposte di audizioni (Agenzia del demanio, Avvocatura dello Stato, Comune di Praia e Comune di Caorle) e sollecita i Gruppi a trasmettere alla Presidenza ulteriori richieste di soggetti da audire entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.2 e 21.1.

Comunica inoltre che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 12.0.100 e 21.100, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di lunedì 18 settembre 2023.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Borghesi, oggi assente, preannuncia la presentazione di un parere favorevole, che verrà votato nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Alla richiesta della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sui tempi a disposizione per la discussione e per l'espressione del parere risponde il [PRESIDENTE](#), il quale ribadisce che la Commissione attenderà per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione degli emendamenti, il cui termine scade nella giornata di domani.

Interviene incidentalmente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), che ricorda come la sua parte politica avesse già sottoposto al Governo il tema dell'inopportunità che un decreto-legge potesse confluire in un altro decreto-legge, a maggior ragione se già molto eterogeneo per materia, anche al fine di scongiurare che tale operazione legislativa diventasse una consuetudine in Parlamento. Il riferimento è al decreto sulla rete TIM, che impegna il Ministero dell'economia per circa 2,5 miliardi e che dovrebbe trasformarsi in un emendamento al cosiddetto "decreto Asset", attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 9a. Preannunciando un intervento sul tema in Assemblea, invita il Governo a fare chiarezza sull'esistenza o meno di un piano per TIM e per la relativa rete e sul riferimento alla misura del Patrimonio destinato che ha previsto, nel 2020, l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, che potrebbe essere oggetto di uno specifico atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il Governo risponderà compiutamente appena possibile nelle sedi ritenute opportune.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

12.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter. I- (Lista del consiglio di amministrazione)- 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b),

con le seguenti modalità:

- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
- 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
- 3) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;
- 4) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
- 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui all'art. 147 ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

2. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1 gennaio 2025.»

Art. 21

21.100

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera *h-bis*), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) al comma 2:

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "*0a*). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR ALESSANDRO FOGGIA, DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL PATRIMONIO, DELLA DOTTORESSA MARTA SETTIMI, RESPONSABILE AREA PATRIMONIO E BENI DEMANIALI, DELL'AVVOCATO KOSTANDIN PECCI, DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, E DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MANENTE COMUNALE, RESPONSABILE AREA CONTENZIOSO, DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DEL DOTTOR MARCO SARTO, SINDACO DEL COMUNE DI CAORLE, DEL SIGNOR RUDI BRICHESE, PORTAVOCE DEL COMITATO SPONTANEO DELLE FAMIGLIE DI FALCONERA, DEL DOTTOR ANTONINO DE LORENZO, SINDACO, DEL NOTAIO DOTTOR GIOVANNI LOMONACO E DELLA DOTTORESSA MARIA PIA MALVAROSA, VICE SINDACO E DELEGATA AL DEMANIO, DEL COMUNE DI PRAIA A MARE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 484 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CAORLE) E 500 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE)

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 97 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
97^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MELCHIORRE (Fdl), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Maffoni illustra il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1, al comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione, nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per tale tipologia di *bonus*. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8. Il comma 2 dispone che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Il comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso CSEA. Il comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria. L'articolo 1-*bis* integra la disciplina inerente il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai Comuni, per le finalità di pianificazione energetica a

livello locale, di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base del Sistema informativo integrato, gestito dallo stesso Acquirente Unico. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della Social Card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01). L'articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. L'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Infine, l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Detta norma prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere. In base all'articolo 6, in particolare, l'articolo 56, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S), che considera del tutto insufficiente il provvedimento, in quanto, in materia di energia, non prevede la proroga del regime di maggior tutela - che pure era stata annunciata più volte dal Governo -, lasciando così milioni di utenti in balia di un mercato ancora non del tutto trasparente, con il rischio assai concreto di aumento dei costi delle bollette. Sullo stesso tema segnala peraltro che il Governo non ha ancora adottato i decreti legislativi necessari per l'avvio delle comunità energetiche, che potrebbero rappresentare una risorsa per contrastare la povertà energetica. Relativamente invece all'aumento del potere d'acquisto, a fronte di stipendi più bassi rispetto a quelli di trent'anni fa invita il Governo a introdurre il salario minimo, a rinnovare i contratti già scaduti e a tagliare le accise sui carburanti. Infine, quanto alla tutela del

risparmio, segnala l'assenza di misure contro le rendite e le speculazioni.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Caorle) e 500 (Disposizioni in materia di demanio marittimo al Comune di Praia a Mare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50

(Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,30)

AUDIZIONI DEL DOTTOR FRANCESCO GERBO, CONSIGLIERE NAZIONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, E DELL'AVVOCATO FRANCESCA SCATTO, PRESIDENTE DELLA SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 484 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DEMANIALI NEL COMUNE DI CAORLE) E 500 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.